



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO  
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **VADEMECUM**

**PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC) COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA**

### **1. - FASE INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AVANTI L'OCC**

#### **1.1 – Deposito della domanda di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'OCC**

La domanda si presenta mediante il deposito dell'apposito modulo, scaricabile dal sito **[www.ordineavvocatimessina.it](http://www.ordineavvocatimessina.it)**.

Il modulo va compilato in ogni sua parte e completato con i documenti e le relazioni in esso indicati e trasmesso via PEC all'indirizzo **[occ.ordineavvocatimessina@pec.it](mailto:occ.ordineavvocatimessina@pec.it)**.

Nel caso in cui il debitore sia assistito da un difensore/advisor è necessario allegare la procura ad hoc ed accordo sui compensi.

Con la domanda deve essere sottoscritto e consegnato l'apposito modulo "privacy" (in caso di più familiari va sottoscritto e consegnato un modulo per ciascun familiare) da scaricare dalla pagina web dell'OCC.

#### **1.2 – Costo fisso di accesso alla procedura non rimborsabile**

All'atto del deposito deve essere versato un fondo spese non rimborsabile di € 200,00 oltre IVA per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per obbligazioni contratte al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, ovvero di € 500,00 oltre IVA per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale, per l'accesso alla procedura, per la formulazione del preventivo e per le attività prodromiche.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico, utilizzando il codice IBAN **IT58 N 05034 16500 0000 0000 6213** ed allegando la contabile di versamento alla domanda.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO  
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### **1.3 – Assegnazione della pratica al Gestore**

A seguito del deposito della domanda e del versamento del fondo spese, il Referente dell'OCC provvede ad assegnare la pratica al Gestore secondo i criteri stabiliti dal regolamento dell'OCC.

Il Gestore entro il termine perentorio di sette giorni dal conferimento dell'incarico trasmette all'OCC via pec l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di indipendenza. In mancanza dell'accettazione nel suddetto termine, l'incarico si intenderà rinunciato.

In caso di incompatibilità e/o rinuncia di uno o più gestori, il Referente provvede tempestivamente alla sua/loro sostituzione.

### **1.4 – Redazione del preventivo**

A seguito dell'accettazione, l'OCC redige il preventivo dei costi della procedura secondo il Tariffario in vigore pubblicato sulla pagina web dell'OCC, prendendo a riferimento l'attivo realizzabile presunto ed il passivo dichiarato, individuati sulla base delle dichiarazioni riportate nella domanda e dei documenti ad essa allegati.

Nel caso in cui attivo realizzabile presunto e passivo dichiarato non siano ricavabili dalla domanda e/o dai documenti ad essa allegati, l'OCC richiede al debitore, o al di lui difensore/advisor, le integrazioni documentali indispensabili alla formulazione del preventivo.

In ogni caso il preventivo potrà essere modificato nel corso dell'istruttoria, sulla base del valore della pratica che emergerà a seguito dell'esame del Gestore.

Il preventivo viene trasmesso al difensore/advisor, se nominato, o al debitore, all'indirizzo PEC o di e-mail ordinaria indicati nella domanda.

### **1.5 – Avvio della pratica o sua archiviazione**

La pratica viene istruita soltanto a seguito del ricevimento da parte dell'OCC della comunicazione di accettazione del preventivo da parte del debitore a cui seguirà la sottoscrizione dell'accordo sui compensi dell'OCC.

In mancanza di accettazione del preventivo l'OCC invierà un sollecito formale, via PEC o a mezzo e-mail, assegnando un termine entro il quale il debitore dovrà comunicare l'accettazione del preventivo. Decorso il termine assegnato senza che il debitore abbia comunicato l'accettazione la pratica verrà considerata definitivamente rinunciata e verrà archiviata.



# ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO dell'Ordine degli Avvocati di Messina

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## 2. - FASE ISTRUTTORIA

### 2.1 – Il primo incontro con il debitore

Intervenuta l'accettazione del preventivo da parte del debitore, il Gestore dà corso all'incarico ricevuto, fissando un incontro con il debitore ed il di lui difensore/advisor se nominato, presso la sede dell'OCC o altra sede indicata dal Referente.

Nel corso dell'incontro – di cui viene redatto e conservato agli atti della procedura apposito verbale sottoscritto dal debitore, dal difensore/advisor se nominato, e dal Gestore – il Gestore sente il debitore, vaglia i documenti già ricevuti e chiede allo stesso le eventuali necessarie integrazioni, valuta la sussistenza dei requisiti per la ammissibilità del debitore alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, individuando con il medesimo quale procedura avviare tra quelle previste dal C.C.I., salva sempre la possibilità di mutare procedura in corso di istruttoria, laddove se ne presenti la necessità.

### 2.2 – Le procedure: la ristrutturazione dei debiti del consumatore; il concordato minore; la liquidazione controllata; la procedura familiare ex art.66 CCII; l'esdebitazione del soggetto sovraindebitato

Il debitore può decidere di attivare le seguenti distinte procedure:

- la Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- il Concordato minore;
- la Liquidazione controllata;
- le Procedure familiari.

Il sovraindebitato potrà accedere, se ve ne sono le condizioni, all'esdebitazione di diritto ovvero per incapacienza (artt. 282 e 283 del C.C.I.).

I presupposti richiesti per l'accesso alle quattro procedure sono diversi e possono essere così sintetizzati:

- la Ristrutturazione dei debiti del consumatore è uno strumento riservato soltanto al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il debitore, per il tramite l'OCC, chiede al giudice l'omologazione di un piano di ristrutturazione a contenuto libero che può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. L'omologazione, che non necessita del consenso dei creditori, è soggetta al solo vaglio del Giudice. Per l'ammissione del Piano è però indispensabile che il debitore risulti meritevole.
- il Concordato minore è uno strumento riservato solo all'imprenditore minore o comunque al debitore che abbia contratto debiti nell'esercizio della propria



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO  
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

attività professionale ed è di regola funzionale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale. E' possibile predisporre un concordato non funzionale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale soltanto nel caso in cui sia previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La domanda è formulata tramite un OCC. Per l'omologazione della proposta è necessario che la maggioranza dei creditori approvi la proposta di concordato, esclusi i creditori privilegiati, pignorati ed ipotecari, nel caso in cui la proposta ne preveda l'integrale pagamento. Nel caso vengano raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 79 CCII il giudice procederà, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, all'omologazione. La domanda comunque sarà inammissibile se mancano i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII, se l'imprenditore supera i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) numeri 1), 2) e 3) del CCII, se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

- la Liquidazione controllata è procedura residuale rispetto alle prime due. In tal caso, il debitore mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio (con esclusione solo dei beni indicati dall'art. 268, comma 4, del CCII); per accedere alla procedura di liquidazione non è necessario il consenso dei creditori né il requisito della meritevolezza. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

In estrema sintesi, la scelta tra la Ristrutturazione dei debiti del consumatore ed il Concordato minore dipenderà dunque dalla natura dei debiti che si intendono ristrutturare, occorrendo distinguere tra debiti derivanti dalla attività imprenditoriale o professionale, debiti derivanti da garanzie e/o fideiussioni, debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo, mentre, in assenza dei requisiti di fattibilità richiesti per la presentazione dell'uno o dell'altro, il Gestore valuterà insieme al debitore la sussistenza dei requisiti utili all'accesso alla procedura alternativa della Liquidazione controllata.

Si potrà, se del caso, valutare insieme al debitore l'opportunità di modificare la procedura inizialmente profilata (ad es. da Ristrutturazione a Liquidazione; da Concordato minore a Liquidazione etc.).

- Le procedure familiari. I membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (Ristrutturazione ovvero Liquidazione controllata) quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando però uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applica la disciplina del Concordato minore. Oltre al coniuge si considerano membri della stessa famiglia i parenti



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO  
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 76/2016.

Oltre le procedure sopra indicate, il CCII ha introdotto, nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'istituto della c.d. "esdebitazione del soggetto sovraindebitato", distinguendo l'esdebitazione di diritto da quelle del debitore incapiente", riservato ai debitori, che ne devono fare domanda per tramite l'OCC, non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e consente di conseguire l'esdebitazione solo per una volta, con l'obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti al punto da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. L'esdebitazione di diritto opera per le procedure di liquidazione controllata a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. Naturalmente il debitore potrà essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione a condizione che: a) quale imprenditore, non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

### **2.3 – I documenti richiesti**

Sempre in sede di primo incontro, il Gestore esamina la presenza dei documenti che la legge richiede ai fini del deposito in Tribunale della proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore o dell'istanza per l'apertura della Liquidazione controllata.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO  
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Nel corso dell'istruttoria, il debitore dovrà comunicare tempestivamente al Gestore eventuali novità o cambiamenti occorsi alla sua situazione personale e/o patrimoniale, producendo i relativi documenti (ad es. in caso di cambio dell'occupazione o di avvio di contenzioso o di procedimenti esecutivi o di altra natura; di presentazione dichiarazione dei redditi e bilanci, etc.).

In mancanza di uno o più documenti indispensabili all'istruzione della pratica, verrà fissato un termine per la produzione della documentazione integrativa da consegnare al Gestore e, in mancanza di tempestivo adempimento, l'OCC considererà l'istanza rinunciata.

#### **2.4 – Circolarizzazione del passivo ed accesso alle banche dati**

Il Gestore procede alla circolarizzazione del passivo, inviando PEC o raccomandata ai creditori come individuati dal debitore e dai documenti prodotti, al fine di ricostruire con esattezza il debito esistente.

Il Gestore, anche al fine di verificare che il debitore non abbia compiuto atti in frode ai creditori, può comunque accedere ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30 ter comma 2 del D. Lgs. n. 141/2010.

Una volta raccolti tutti i dati, il Gestore verifica l'attendibilità dei documenti prodotti e delle informazioni rese ai fini della attestazione di completezza e di veridicità dei dati forniti dal debitore.

#### **2.5 – Attestazione di fattibilità / Relazione particolareggiata**

Acquisita la documentazione, effettuate le verifiche necessarie e svolte tutte le valutazioni utili al caso, il Gestore trasmette all'OCC la relazione finale contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 68 CCII), ovvero la relazione particolareggiata nel caso di proposta di concordato minore (art. 76 CCII) o la relazione in caso di domanda di liquidazione controllata (art. 269 CCII), con evidenza dei valori dell'attivo, del passivo e delle somme che verranno destinate ai creditori per la quantificazione definitiva del compenso, anche se sarà validato dal giudice.

L'OCC (Il referente) sulla base delle attività, passività e somme destinate a favore dei creditori indicate dai gestori:

- determina il quantum definitivo del compenso e lo trasmette al debitore per la necessaria accettazione;
- trasmette al debitore la relazione finale per il successivo deposito in Tribunale.





**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO  
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### **3. - L'ISTANZA DEL DEBITORE DA DEPOSITARE IN TRIBUNALE**

#### **3.1 – Contenuto dell'istanza**

A conclusione dell'attività istruttoria svolta dal Gestore come sopra descritta, il Debitore deve redigere e fornire all'OCC l'istanza introduttiva della procedura prescelta, specificando, in separati capitoli:

- a) Identificazione del debitore e premessa introduttiva sui presupposti di ammissibilità alla procedura prescelta;
- b) Descrizione della situazione patrimoniale e della consistenza reddituale del debitore;
- c) Passivo ed esposizione debitoria;
- d) Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- e) Descrizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- f) Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- g) Indicazione degli atti del debitore impugnati dai creditori, se esistenti;
- h) Indicazione delle spese correnti per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- i) La proposta di Ristrutturazione, Concordato minore o Liquidazione.

#### **3.2 – In particolare: contenuto della proposta di ristrutturazione**

La proposta può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Laddove le normali forme di soddisfacimento da parte del debitore non siano sufficienti per sostenere la proposta, si possono ipotizzare anche soluzioni quali, ad esempio, la cessione dei crediti futuri, o l'intervento di uno o più terzi garanti. Il terzo può intervenire sia partecipando direttamente alla soddisfazione dei creditori sia prestando relativa garanzia.

La domanda deve essere corredata dall'elenco (art. 67 comma 2):

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO  
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

È possibile prevedere la parziale falcidia dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

### **3.3 – In particolare: l'istanza di Concordato minore**

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi e' obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio





# ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO dell'Ordine degli Avvocati di Messina

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

### **3.4 – In particolare: l'istanza di apertura della liquidazione**

A differenza di quanto avviene nel caso della Ristrutturazione e del Concordato minore, con la domanda di liquidazione il debitore non propone ai creditori un piano di ristrutturazione ma mette a disposizione tutti i propri beni. Sono esclusi dalla liquidazione, oltre ai crediti (assolutamente o relativamente) impignorabili, soltanto le somme strettamente necessarie al debitore per il mantenimento proprio e della sua famiglia, che saranno quantificate dal giudice in relazione al singolo caso concreto.

Il debitore dovrà quindi indicare nella domanda l'elenco dettagliato di tutte le spese occorrenti per il mantenimento proprio e della propria famiglia, allegando i documenti giustificativi.

### **3.5 – Deposito**

Insieme all'istanza e ai relativi documenti, deve essere allegata la relazione particolareggiata dell'OCC sottoscritta dal Gestore che l'ha redatta.

L'istanza, con i relativi allegati, va depositata presso la competente cancelleria.

All'atto del deposito occorre versare telematicamente un contributo unificato di euro 98,00, oltre a diritti pari ad euro 27,00.

### **3.6 – Misure protettive**

Nelle procedure negoziali sovraindebitamentarie (Ristrutturazione debito e Concordato minore) l'effetto inibitorio degli atti esecutivi e dei sequestri conservativi non si produce ex lege, ma consegue specifico provvedimento da assumersi ad istanza del debitore. Va rilevata un'importante differenza tra le due procedure negoziali: se per la procedura di ristrutturazione il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e può disporre altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO  
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, comma 4, CCII), nella procedura di concordato minore il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art.78, comma 2, lettera d).

Nella procedura sovraindebitamentaria liquidatoria si prevede l'applicabilità dell'art.150 CCII e cioè il divieto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, sui beni compresi nella procedura.